

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

REGOLAMENTO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

Approvato con Deliberazione della Commissariale Straordinaria del 03.06.2013 n. 5

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Principi

Art. 3 Elenco dei beni disponibili

Art. 4 Enti beneficiari

Art. 5 Concessione in uso dei beni a terzi- Modalità e organo competente

Art. 6 Concessione in uso dei beni a terzi- Criteri e procedimenti di assegnazione

Art. 7 Composizione della Commissione

Art.8 Obblighi del Concessionario

Art. 9 Durata

Art. 10 Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

Art. 11 Controlli

Art. 12 Potere sanzionatorio

Art. 13 Revoca

Art. 14 Normativa transitoria e finale

ART.1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per fini istituzionali.
2. Il Comune di Giugliano in Campania, in conformità alle finalità di cui al vigente codice delle leggi antimafia, promuove l'utilizzazione a fini sociali e occupazionali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio, soltanto in quanto non siano destinati in modo attuale e concreto a scopi istituzionali propri del Comune.

ART. 2 - Principi

1. Il Comune per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, trasparenza e di parità di trattamento tra privati nel rapportarsi ad essa.
2. Con delibera della Giunta Comunale sono individuati in concreto gli obiettivi d'interesse pubblico che il Comune intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati, compatibilmente con la destinazione fissata nel decreto di assegnazione.
3. Al responsabile del servizio, competente per la funzione cui appartiene l'obiettivo concretamente individuato dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma, spetta la gestione dei singoli beni confiscati, preposti al perseguimento dell'obiettivo stesso, che si intendono a tale scopo appartenenti alla dotazione strumentale del servizio competente.

ART. 3- Elenco dei beni disponibili

1. I beni immobili confiscati, acquisiti al patrimonio indisponibile comunale, ai fini della pubblicità prescritta dal vigente codice delle leggi antimafia, sono inseriti in un apposito elenco consultabile sul sito istituzionale del Comune di Giugliano in Campania (www.comune.giugliano.na.it).
2. Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Beni Confiscati, in osservanza delle modalità di cui al vigente codice delle leggi antimafia, cura la tenuta dell'elenco dei beni confiscati ed il suo costante aggiornamento, con l'indicazione delle vicende riguardanti l'assegnazione attuale di ciascuno dei beni iscritti

ART. 4- Enti beneficiari

1. I beni di cui all'art.1, che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, possono essere concessi ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dal vigente codice antimafia. Nello specifico: a comunità, anche giovanili, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991,

n.226, e successive modifiche ed integrazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che manifestano il proprio interesse.

ART.5 – Concessione in uso dei beni a terzi- Modalità e organo competente

1.I beni sono concessi agli enti di cui al precedente art. 4 con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Patrimonio e Beni Confiscati, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'art.6.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da relativo contratto, sottoscritto dal terzo e dal Dirigente del servizi Patrimonio e Beni Confiscati, che sarà stipulato dopo l'atto di concessione. Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

2.I beni sono concessi in uso, per la durata prevista, a titolo gratuito.

ART. 6 – Concessione in uso dei beni a terzi – Criteri e procedimenti di assegnazione

1. La scelta del Concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica, curata dal Dirigente del servizio Patrimonio e Beni Confiscati su direttiva della Giunta Comunale che ne fissa i criteri, modalità e i relativi punteggi.

2. Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Beni Confiscati dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi di cui all'art.3 comma 1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene stesso.

3. L'Avviso pubblico deve essere affisso all'Albo Pretorio, per almeno 30 giorni consecutivi.

ART. 7 – Composizione della Commissione

1. La Commissione che aggiudicherà i beni confiscati sarà individuata contestualmente all'atto di indizione della selezione pubblica adottato dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Beni Confiscati.

ART. 8 – Obblighi del Concessionario

1. Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:
- a. l'utilizzo e l'eventuale recupero strutturale e funzionale del bene, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, a propria cura e spese, concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
 - b. stipulare, in favore del Comune, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche quelli derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario nonché a copertura di beni, diversi dall'immobile, che hanno un valore economico significativo;
 - c. richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
 - d. rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e. informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
 - f. mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - g. assumere le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
 - h. assumere le spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
 - i. trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
 - j. trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti, con cadenza annuale;
 - k. esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Giugliano in Campania in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato ad organizzazione criminale ed acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Giugliano in Campania";
 - l. inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Giugliano in Campania in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate ad organizzazioni criminali, del Comune di Giugliano in Campania";

- m. restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, restando comunque il concessionario obbligato verso il Comune al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.

ART. 9 - Durata

1. La concessione può essere rilasciata per un periodo non superiore ad anni 9 (nove) ed è commisurata all'attività di progetto cui il bene è impiegato.
2. La concessione può essere rinnovata dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Beni Confiscati, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.
3. La richiesta di rinnovo, da indirizzarsi al Comune di Giugliano in Campania almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del concessionario.

ART. 10 – Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ART. 11 - Controlli

1. E' rimesso al Responsabile del Servizio di cui all'art.2 , comma 3, che all'uopo potrà avvalersi della Polizia Municipale o di altri dipendenti del Comune, il controllo sul possesso dei requisiti del concessionario necessari per detenere il bene, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e delle norme del presente regolamento.
2. Il medesimo Responsabile verifica annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della vigente normativa e del presente regolamento. A tale scopo il Responsabile del Servizio può, in ogni momento, procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio ed alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti, e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione.

ART. 12 – Potere sanzionatorio

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e senza preventiva contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.
2. La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:
 - a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti da parte di organizzazioni criminali nello svolgimento della propria attività;
 - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della vigenti leggi in materia, la concessione;
 - c) qualora il concessionario violi taluno dei divieti di cui al precedente art. 10 o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
 - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza.
3. La decadenza viene comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Responsabile che ha il bene in dotazione e viene comunicata al Dirigente del Servizio Patrimonio per l'avvio della procedura di rassegnazione del bene, con proposta della Giunta Comunale, ai sensi del precedente art. 2 comma 2.

ART. 13 – Revoca della concessione

1. La concessione è revocata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto ovvero quando non utilizza in tutto o in parte il bene in modo continuativo nel tempo, ovvero infine quando il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibile forme di condizionamento della criminalità organizzata.
2. La revoca viene comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Responsabile che ha il bene in dotazione e viene comunicata al Dirigente del Servizio Patrimonio per l'avvio della procedura di rassegnazione del bene, con proposta della giunta comunale, ai sensi del precedente art. 2 comma 2.

ART. 14 Normativa transitoria e finale

1. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle concessioni stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.